



TRIBUNALE DI PESARO

Verbale

Oggi, 05.06.2017 avanti al g.i. sono presenti:

l'avv. Paone in sost. Avv. A. Paone per l'attore;
l'avv. in sost. Avv. per il convenuto

È presente anche il c.t.u. nominato dott.

il quale si dichiara disposto ad accettare l'incarico e presta il giuramento di rito.

Il Giudice sottopone al c.t.u. i quesiti di cui:

Il CTU, letti gli atti di causa, chiesti chiarimenti alle parti ed assunte, laddove ritenute utili all'incarico, informazioni da terzi, esaminata la documentazione prodotta dalle parti acquisita consensualmente dalle parti (ovvero, richiesta consensualmente alle parti, in caso di accertamento tecnico preventivo), e/o depositata in cancelleria:

a) Accertamento delle condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa:

- indicando la data - o le date di inizio e l'eventuale termine - o termini del rapporto nonché le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi e cioè:
 1. tasso di interesse eventualmente pattuito per gli affidamenti e per i prelievi extra affidamento oltre che su scoperti di conto corrente;
 2. commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), se la stessa c.m.s. sia stata applicata percentualmente sino a tutto il II^o trimestre 2009 sugli affidamenti e sui prelievi extra affidamento oltre che su scoperti di conto corrente;
 3. commissione c.d. omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente per il periodo di applicazione dal 1 luglio 2009 al 28 dicembre 2011 (ex art. 2-bis, 1^o co, d. l. 29 novembre 2008, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2);
 4. commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla

- somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento per il periodo di applicazione dal 29 dicembre 2011 al 01 ottobre 2012 (ex art. 117-bis, 1° co, TUB2-bis, 1° co, d. l. 29 novembre 2008, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e che, in ogni caso, non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
5. commissione c.d. omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento per il periodo di applicazione dal 02 ottobre 2012 (ex art. 117-bis, 1° co come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, d. l. 24 marzo 2012, n. 29 convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) che, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo ai conti correnti, non può, in ogni caso, superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
 6. altre remunerazioni variamente denominate dalle banche (quale, per esempio, la commissione oltre disponibilità fondi) espresse non in termini percentuali sugli scoperti di conto e sui prelievi oltre gli affidamenti per il periodo di applicazione dal 1 luglio 2009 sino al 02 ottobre 2012;
 7. commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) per sconfinamenti in assenza di affidamenti ovvero oltre i limiti del fido ex art. 117-bis, 2° co, TUB per il periodo di applicazione dal 02 ottobre 2012;
 8. calcolo giorni valuta per versamenti e prelevamenti in conto;
- accertando l'eventuale intervenuta estinzione del rapporto e le relative modalità di pagamento del saldo a debito a favore dell'Istituto;
 - descrivendo lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;
- b) Sviluppo delle condizioni contenute nel contratto:** verifichi la conformità dei tassi di interesse applicati dalla Banca nel corso del rapporto con il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto, nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse applicato dalla Banca precisando se, da parte del correntista, vi siano contestazioni alle comunicazioni periodiche di variazione del tasso e/o se tali comunicazioni risultino indicate agli atti;
- c) Tasso usura:** accerti se al momento della pattuizione degli interessi (verifica cosiddetta "originaria") ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (verifica cosiddetta "sopravvenuta") sia stato superato il tasso soglia ex legge n. 108/96;

d) Accertamento della usurarietà originaria/sopravvenuta:

d.1) per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108/96 fornisca il CTU, con riferimento alla data di pattuizione degli interessi, le seguenti informazioni: valore dei titoli di Stato, tasso di inflazione in base agli indici ISTAT (costo della vita);

d.2) per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, oppure in caso di variazione successiva del tasso convenzionale, verifichi se vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando sia l'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usurarietà originaria) sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (usurarietà sopravvenuta). Nel caso di superamento del tasso soglia ex legge n. 108/96 nelle ipotesi:

- di usurarietà originaria, non saranno dovuti interessi per tutta la durata del rapporto;
- di usurarietà sopravvenuta, non saranno dovuti interessi nel solo trimestre in cui si è verificato il superamento;

e) Formula di calcolo: determini il CTU il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;

f) Usura e c.m.s.: nell'accertare il superamento del tasso soglia il CTU includa nel calcolo del TEG la c.m.s. tenendo, tuttavia, presente che il raffronto va condotto secondo un criterio omogeneo e cioè:

f.1) escludendo dal calcolo del TEG la c.m.s. sino al 31.12.2009 (ex art. 2 bis co 2 del d.l. 29.11.2008 n. 185 convertito con la legge 28.01.2009 n. 2 Istruzioni Banca d'Italia dell'agosto 2009);

f.2) ovvero includendo la c.m.s. alla voce Oneri nella formula prevista dalla Banca d'Italia e raffrontando il risultato ottenuto con il tasso soglia, rideterminato trimestre per trimestre, mediante la seguente formula:

$$\text{tasso soglia} = \text{T.E.G.M.} \times 1,5 + \text{c.m.s. medie} \times 1,5;$$

g) Applicazione saggio legale e/o tasso BOT ex art. 117 TUB: nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, manchi il contratto oppure il tasso di interesse venga determinato mediante rinvio alle condizioni di piazza, verifichi il CTU l'epoca di stipula del contratto o di inizio del rapporto, sostituendo gli interessi applicati dalla Banca:

g.1) per i contratti stipulati anteriormente al 09 luglio 1992 e fino a tale data, con gli interessi



ricalcolati al saggio legale;

g.2) per i contratti stipulati successivamente al 09 luglio 1992, ovvero per il periodo successivo a tale data, per i contratti sub g.1), con gli interessi ricalcolati adottando:

- il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente) ed al tasso nominale dei BOT per le operazioni passive (annotazioni a credito per il cliente) dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente la conclusione giuridica del rapporto (cosiddetto "criterio fisso" ex art. 117, comma 7, parte prima del TUB);
- i tassi minimi e massimi dei BOT, se più favorevoli al correntista, emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale delle singole liquidazioni delle competenze (cosiddetto "criterio mobile", ex art. 117, comma 7, parte seconda del TUB, novellato da art. 4, comma 2, D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141);

h) Accertamento commissione di massimo scoperto (d'ora in avanti c.m.s.): verifichi se la c.m.s. è stata convenuta per iscritto, quale sia la sua natura (come provvigenza sull'accordato, sull'accordato al netto dell'utilizzo oppure come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure nella misura massima dello sconfinamento), applichi tale commissione esclusivamente nel primo caso (come provvigenza sull'accordato), altrimenti se determinata sul picco massimo di scoperto, se non convenuta per iscritto o determinata con rinvio agli usl, esclusa dal calcolo integralmente la c.m.s.;

i) Esclusione costi non dovuti: escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita, ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege;

j) Capitalizzazione trimestrale degli interessi: verifichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) applicata dalla Banca nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di capitalizzazione pattuito;

k) Esclusione di ogni capitalizzazione fino al 30 giugno all'anno 2000: predisponga, altresì, il (ri)calcolo degli interessi (debitori e creditori) applicando i tassi convenzionali ovvero sostitutivi secondo il criteri sub g.1) e g.2):

k.1) senza operare alcuna capitalizzazione fino al 30 giugno 2000, previa verifica del rispetto dei due requisiti non alternativi stabiliti dalla delibera CICR del 09 febbraio 2000 rappresentati dalla:

- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il termine del 30 giugno 2000 (art. 7 comma 2, parte prima della delibera CICR), della clausola di reciprocità della capitalizzazione



trimestrale:

- comunicazione per iscritto alla clientela (nell'estratto conto o altro documenti di sintesi), entro il termine del 30 dicembre 2000 (art. 7 comma 2, parte seconda della delibera CICR) delle nuove condizioni contrattuali che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

k.2) operando la capitalizzazione reciproca trimestrale per i periodi successivi al 30 giugno 2000;

- I) Saldo zero: nel caso in cui sia la banca (quale parte attrice sostanziale) a richiedere il pagamento e la documentazione bancaria sia parziale o incompleta ovvero in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, sempre che sia stata ritualmente e tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo riconducendo il saldo iniziale a "zero"; nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, proceda il c.t.u. al calcolo partendo, in caso di richiesta della banca, dall'estratto conto più risalente e documentato e, nel caso, di richiesta di indebito del cliente, partendo dall'estratto più recente e documentato;
- m) Versamenti e prelevamenti: verifichi il CTU se vi è stata la pattuizione per iscritto della valuta per versamenti e prelievi; dica se è in grado, dalla lettura dell'estratto conto, di ricostruire le valute applicate per ogni tipo di operazione e, in caso di richiamo alla "valuta d'uso" ovvero di mancata pattuizione per iscritto della valuta, dica se le valute applicate siano o meno corrispondenti alle condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (art. 117, comma 7 lettera b) T.U.B.); in caso di mancata pubblicità consideri, quale data di valuta, sia per l'accredito che per l'addebito, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto;
- n) Prescrizione: nel caso di formulazione di specifica e rituale eccezione di prescrizione, il CTU dovrà:
 - n.1) in via preliminare, verificare che le singole rimesse asseritamente solutorie siano state analiticamente individuate, da colui che ne abbia interesse, sulla base del saldo risultante dall'originario estratto conto bancario;
 - n.2) operare sulla base degli estratti conto originari della banca assumendo la "data valuta", quale criterio di ricostruzione dei saldi, considerando, altresì, che:
** il termine decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extrafido e dalla chiusura del conto nel caso in cui i

versamenti siano ripristinatori della provvista;

** vanno a tal fine equiparate la regolare concessione di fido e la concessione di un fido di fatto, condizione ultima che deve essere comprovata da chi ne abbia interesse ove la modalità di utilizzo del conto lo dimostri univocamente (i. e. sussistenza, nell'orizzonte temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione nello scalare di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, addebito della c.m.s. ovvero di altre remunerazioni equivalenti).

In caso di specifica e rituale eccezione di prescrizione, quindi, effettui il CTU il ricalcolo senza escludere gli atti di pagamento – come sopra definiti – anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione (cioè dalla prima richiesta di pagamento).

Il c.t.u. chiede l'assegnazione del termine di giorni 120 per il deposito dell'elaborato finale e acconto di euro 500,00

Dichiara di dare inizio alle operazioni peritali il giorno il giorno 06.07.2017 ore 17,30 presso il proprio studio

L'avv. Paone riserva la nomina del proprio c.t.p.

L'avv. nomina quale proprio c.t.p. il rag. on studio
in (PU);

Il Giudice

Dato atto, concede al c.t.u. l'acconto nella misura sopra indicata ponendolo provvisoriamente a carico di parte attrice

Assegna:

termine al c.t.u. di giorni 90 per la predisposizione e la comunicazione alle parti della relazione;

termine alle parti di giorni 15 per comunicare al c.t.u. eventuali osservazioni;

termine al c.t.u. di giorni 15 per depositare in cancelleria la propria relazione definitiva con le repliche alle eventuali osservazioni.

Autorizza, infine, il c.t.u. al ritiro dei fascicoli;

Rinvia all'udienza del giorno 20.11.2017

Il Giudice

